



COMUNE DI SAN MINIATO

PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(articolo 40, c.5 della Legge Regione Toscana n.28/2005 e s.mm.ii.)

**Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 69 del 17.10.2016
In vigore dal 17.10.2016**

INDICE

Titolo 1 – Disposizioni generali

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Esercizio dell'attività
- Articolo 4 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza
- Articolo 5 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 6 - Vendita per mezzo di veicoli
- Articolo 7- Orari

Titolo 2 - Mercati e Fiere

- Articolo 8 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio
- Articolo 9 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere
- Articolo 10 - Criteri per la riassegnazione dei posteggi in scadenza nei mercati e nelle fiere
- Articolo 11 - Assegnazione dei posteggi riservati
- Articolo 12 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 13- Modalità di registrazione delle presenze
- Articolo 14- Subingresso nel titolo abilitativo
- Articolo 15 - Spostamento del mercato e della fiera
- Articolo 16- Miglioria e scambio di posteggi
- Articolo 17 - Commissione di mercato
- Articolo 18- Mercati e fiere a carattere sperimentale
- Articolo 19- Mercati straordinari
- Articolo 20- Funzionamento dei mercati e delle fiere
- Articolo 21- Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 22- Mercati: localizzazione e caratteristiche
- Articolo 23- Fiere: localizzazione e caratteristiche

Titolo 3- Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

- Articolo 24- Partecipazione
- Articolo 25- Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale
- Articolo 26- Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee
- Articolo 27- Rinvio

Titolo 4- Posteggi fuori mercato

- Articolo 28- Assegnazione dei posteggi fuori mercato
- Articolo 29 Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 30- Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale
- Articolo 31- Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 32 - Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

Titolo 5- Commercio itinerante

Articolo 33- Abilitazione all'esercizio dell'attività
Articolo 34- Modalità di svolgimento
Articolo 35- Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

Titolo 6 – Fiere Promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 36 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee
Articolo 37- Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
Articolo 38- Fiere promozionali a carattere sperimentale
Articolo 39- Circolazione pedonale e veicolare
Articolo 40 -Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

Titolo 7 – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 41-Tariffe per la concessione del suolo pubblico
Articolo 42- Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo
Articolo 43- Sanzioni
Articolo 44- Disposizioni transitorie
Articolo 45 Graduatorie
Articolo 46 Abrogazione precedenti disposizioni e rinvio

Titolo 1- Disposizioni generali

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 5 della legge regionale 28/2005 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
- 3 Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. per **legge** la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
 - b. per **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - c. per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - d. per **piano**, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge;
 - e. per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - f. per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - g. per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - h. per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
 - i. per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive alla quale possono partecipare oltre agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel Registro delle Imprese;
 - j. per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni

etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

k. per **posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera** le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori;

l. per **autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio**, l'atto rilasciato dal SUAP (Sportello unico attività produttive) competente per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;

m. per **abilitazione all'esercizio itinerante**, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività;

n. per **concessione temporanea**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario;

o. per **spunta**, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato;

p. per **presenze in un mercato, nella fiera e fuori mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

q. per **miglioria**, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato;

r. per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio.

s. per **attività stagionali**, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Articolo 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite e può svolgersi:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.

2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP-Sportello Unico Attività Produttive, qualora effettuato su posteggio, oppure a SCIA-Segnalazione Certificata Inizio Attività, se effettuato in forma itinerante.

3. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.

4. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa da esibire su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.

6. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 40 bis e seguenti della legge.

Articolo 4 Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.

2. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza, alla quale si rimanda.

Articolo 5

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico da comunicare al Servizio Polizia Municipale) è considerato assente a tutti gli effetti.
6. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in originale qualora richiesto dagli organi di vigilanza.
7. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, le altre indicazioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 6

Vendita per mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' obbligatorio lo stazionamento nel posteggio dei veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

Articolo 7

Orari

1. Gli orari dell'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, indicati nelle schede del presente Regolamento, sono determinati con provvedimento del sindaco.
2. Con provvedimento del sindaco sono determinati anche gli orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Titolo 2- Mercati e Fiere

Articolo 8

Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.
3. Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 9

Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere

Norme Generali

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
Il bando contiene:
 - l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della legge;
 - l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi ;
 - il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive-SUAP a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.

Criteri per l'assegnazione di posteggi in mercati e fiere esistenti

4. In caso di pluralità di domande concorrenti, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche. L'anzianità é riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione al bando, cumulata con quella dell'eventuale diretto dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi. Per il calcolo del punteggio si applica la tabella seguente:

- 1) anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
- 2) anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
- 3) anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione. Si attribuisce un punteggio fino a un massimo di 40 punti al soggetto che vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato o sulla fiera.

c) nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzati nel Centro Storico, o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si

attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia dei prodotti in offerta, caratterista della struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.

A parità di punteggio totale, le domande concorrenti saranno sottoposte a sorteggio alla presenza dei diretti interessati.

5. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può precedersi alla predisposizione di un bando per la miglìoria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio, sulla base di quanto previsto all'articolo 16.

Criteri per l'assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione

6. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) qualità dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy e prodotti della tradizione (5 punti):

b) tipologia del prodotto fornito, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, alla vendita on line o alla disponibilità all'effettuazione di orari alternativi o supplementari (3 punti);

c) utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, quali banchi in legno, e/o ecocompatibili, o quali automezzi a basso impatto ambientale (2 punti);

A parità di punteggio, si terrà conto della professionalità dell'operatore, espressa in termini di maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio.

Articolo 10

Criteri per la riassegnazione dei posteggi in scadenza nei mercati e nelle fiere

1. Successivamente alla scadenza delle date di cui al successivo articolo 44 del presente Regolamento e soltanto in fase di prima applicazione, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio e calcolata come segue:

1) anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;

2) anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;

3) anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, per quanto riguarda il mercato e maggior numero di presenze pregresse, per quanto riguarda la fiera: 40 punti a favore dell'operatore titolare della concessione scaduta.

c) nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzati nel Centro Storico, o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia dei prodotti in offerta, caratterista della struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.

A parità di punteggio totale, le domande concorrenti saranno sottoposte a sorteggio alla presenza dei diretti interessati.

2. Alle assegnazioni di posteggio successive a quella di cui al comma 1 si applicano i criteri di priorità di cui al punto 4. lettere a) e c) del precedente articolo 9.

Articolo 11

Assegnazione dei posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, nella misura di 1 posteggio ogni 100 posteggi in dotazione al mercato;
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014 (comuni di San Miniato, Santa Croce S.Arno, Castelfranco, Montopoli) per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare specifici posteggi riservati ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato.
4. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
 - a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 12

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato o della fiera non sia presente entro l'orario stabilito per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera, è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata esclusivamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.
6. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore non può in ogni caso essere ammesso al posteggio per tale giornata dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 13

Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita, altrimenti verrà considerato assente.

3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
6. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
 - a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
7. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 14 **Subingresso nel titolo abilitativo**

1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP-Sportello Unico Attività Produttive competente per territorio.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 bis e 2 ter della legge.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett a) è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.

Articolo 15 **Spostamento del mercato e della fiera**

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6 della legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 7 della legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune può trasferire o modificare, anche temporaneamente, l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni e le associazioni di cui al punto 3, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.
4. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 16

Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il comune, prima di dare avvio alle procedure di cui all'art.9, può indire un bando per la loro assegnazione riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio, detto "bando di miglitoria".
2. Il bando per la miglitoria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, ne venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera;
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al comune, entro 10 giorni dall'indizione del bando.
4. I criteri per la miglitoria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio.
5. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglitoria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
6. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera.

Articolo 17

Commissione di mercato

1. In ciascun mercato è data facoltà agli operatori di istituire apposite Commissioni di Mercato con competenze propositive e consultive sulle diverse problematiche relative alla gestione delle attività all'interno del mercato medesimo, su materie non specificatamente oggetto di concertazione tra il Comune e le Associazioni di Categoria ai sensi della Legge regionale.
2. La composizione, le modalità per l'elezione dei membri e le norme per il funzionamento della Commissione sono definite da apposito disciplinare, approvato con provvedimento del Responsabile del Settore competente.

Articolo 18

Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 19

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi e sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.
2. Per particolari esigenze possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, da effettuare in accordo con gli operatori o secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 20

Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
2. L'accesso alle aree mercatali e fieristiche è consentito a partire da due ore prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere liberate da mezzi ed attrezzature.
3. Le operazioni di spunta si svolgono a partire dalle ore 07:45 e i posti saranno assegnati al termine dei rilievi delle assenze dei concessionari all'orario di inizio del mercato o della fiera stabilito nelle relative schede.
4. Nel giorno di mercato è disposto il divieto di sosta e transito veicolare dalle ore 6,00 alle ore 17,00 nelle aree interessate.
5. Nel giorno di fiera è disposto il divieto di sosta e transito veicolare per tutta la durata della manifestazione. Nel caso in cui la fiera o la fiera promozionale si svolgano in più giorni il divieto è disposto per tutta la durata della manifestazione.
6. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso potrà comunque essere svolto nelle giornate previste. Qualora ricada nei giorni del 1° gennaio, 25 e 26 dicembre il mercato potrà svolgersi in altra giornata da concordare con la Commissione Mercato.

Articolo 21

Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Articolo 22

Mercati: localizzazione e caratteristiche

I mercati sul territorio del Comune di San Miniato sono quelli di seguito indicati:

SCHEDA N° 1 – MERCATI MERCATO DI SAN MINIATO CAPOLUOGO	
Svolgimento del mercato	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giornata di svolgimento	Martedì
Orario	08:00 – 13:00
Ubicazione	Piazzale Dante Alighieri
Superficie complessiva del mercato	mq. 2.500
Superficie complessiva dei posteggi	mq. 935
Totale posteggi	n. 25
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare n.6
	Settore non alimentare n.16
Riservati agli imprenditori agricoli	n. 2
Riservati ai diversamente abili	n. 1
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	All. n. 1 Piano

Scheda N° 2 - MERCATI MERCATO DI SAN MINIATO BASSO	
Svolgimento del mercato	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giornata di svolgimento	Giovedì
Orario	08:00 – 13:00
Ubicazione	Piazza Giulio Scali
Superficie complessiva del mercato	mq. 2.600
Superficie complessiva dei posteggi	mq. 545
Totale posteggi	n. 13
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare n. 4
	Settore non alimentare n.7
Riservati agli imprenditori agricoli	n. 1
Riservati ai diversamente abili	n. 1
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	All. n. 2 Piano

Scheda N° 3 - MERCATI MERCATO DI PONTE A EGOLA	
Svolgimento del mercato	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giornata di svolgimento	sabato
Orario	08:00 – 13:00
Ubicazione	Piazza Guido Rossa
Superficie complessiva del mercato	mq. 6.500
Superficie complessiva dei posteggi	mq. 3.235
Totale posteggi	n. 81
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare n.18
	Settore non alimentare n.52
Riservati agli imprenditori agricoli	n. 10
Riservati ai diversamente abili	n. 1

Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	All. n. 3 Piano
---	-----------------

Le variazioni alle caratteristiche dei mercati, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, non costituiscono variazione al presente Regolamento, in quanto non essenziali, e potranno essere apportate con determinazione dirigenziale, sentite le Associazioni di Categoria degli operatori.

Articolo 23 **Fiere: Localizzazione e caratteristiche**

Le fiere che si svolgono sul territorio del Comune di San Miniato sono quelle di seguito indicate.

SCHEDA N° 1 – FIERE FESTA DEGLI AQUILONI	
Cadenza	annuale
Giornata di svolgimento	Prima Domenica dopo la Pasqua
Ubicazione	San Miniato - Piazza del Duomo
Superficie complessiva dei posteggi	mq. 230
Totale posteggi	n. 5
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare n.3 (mt.10x5) Settore non alimentare n.2 (mt.8x5)
Riservati agli imprenditori agricoli	n. 0
Riservati ai diversamente abili	n. 0
Definizione area ed individuazione dei singoli posteggi	All. n. 4 Piano

SCHEDA N° 2 – FIERE FESTA DELLA MADONNA DI CIGOLI	
Cadenza	annuale
Giornata di svolgimento	21 luglio
Ubicazione	Cigoli – Piazzale Cardi, via Fiume e via G.Gori
Superficie complessiva dei posteggi	mq. 460
Totale posteggi	n. 10
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare n.6 (mt.10x5) Settore non alimentare n.4 (mt. 8x5)
Riservati agli imprenditori agricoli	n. 0
Riservati ai diversamente abili	n. 0
Definizione area ed individuazione dei singoli posteggi	All. n. 5 Piano

SCHEDA N° 3 – FIERE FIERA ANNUALE DI PONTE A EGOLA	
Cadenza	annuale
Giornata di svolgimento	Primo Giovedì del mese di Ottobre
Ubicazione	Ponte a Egola – Via Ferrari, Piazza Spalletti
Superficie complessiva dei posteggi	mq. 590
Totale posteggi	n. 12
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare n.7 (mt.10x5) Settore non alimentare n.5 (mt.8x5)

Riservati agli imprenditori agricoli	n. 0
Riservati ai diversamente abili	n. 0
Definizione area ed individuazione dei singoli posteggi	All. n. 6 Piano

Le variazioni alle caratteristiche delle fiere, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, non costituiscono variazione al presente Regolamento, in quanto non essenziali, e potranno essere apportate con determinazione dirigenziale, sentite le Associazioni di Categoria degli operatori.

Titolo 3- Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato.

Articolo 24 Partecipazione

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

Articolo 25 Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità :
 - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali e dotate di un minimo di duecento posteggi;
 - b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
 - c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui all'articolo 9.

Articolo 26 Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

1. Ferma restando quanto previsto all'articolo 11, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il comune può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca proveniente dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.
Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.
2. Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.
3. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri.

Articolo 27 Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al titolo 2.

Titolo 4 – Posteggi fuori mercato

Articolo 28 Assegnazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed eventuali vincoli urbanistici.
2. Il SUAP-Sportello Unico Attività Produttive rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio sulla base dei criteri di cui al Titolo 2 del presente Regolamento.
3. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Articolo 29 Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.
3. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 30 Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 31 Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area riservata ai posteggi fuori mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 32 Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

I posteggi fuori mercato sul territorio del Comune di San Miniato sono quelli di seguito indicati:

SCHEDA POSTEGGI FUORI MERCATO N.1, N.2 e N.3	
Svolgimento dell'attività	annuale
Cadenza	settimanale
Giornata di svolgimento	venerdì
Orario	08:00 – 13:00
Ubicazione	Ponte a Elsa – Piazza Strage di Bologna ...
Superficie complessiva dei posteggi	mq. 140
Totale posteggi	n. 3
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare n.2 (pesce/frutta e verdura) (mt.10x5) Settore non alimentare n.1 (casalinghi) (mt.8x5)
Definizione area ed individuazione dei singoli posteggi	All. n. 7 Piano

SCHEDA POSTEGGI FUORI MERCATO N.4, N.5 e N.6	
Svolgimento dell'attività	annuale
Cadenza	settimanale
Giornata di svolgimento	mercoledì
Orario	08:00 – 13:00
Ubicazione	Isola – Piazza Filippo Turati
Superficie complessiva dei posteggi	mq. 140
Totale posteggi	n. 3
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare n.2 (generi alimentari/frutta e verdura) (mt.10x5) Settore non alimentare n.1 (casalinghi) (mt.8x5)
Definizione area ed individuazione dei singoli posteggi	All. n 8 Piano

SCHEDA POSTEGGI FUORI MERCATO N.7	
Svolgimento dell'attività	annuale
Giornata di svolgimento	dal lunedì al venerdì escluso festivi
Orario	07:30 – 18:30 (obbligo fino alle 13:00)
Ubicazione	San Miniato Basso – Cascina Lari
Superficie complessiva del posteggio	mq. 50
Totale posteggi	n. 1
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare n.1 (somministrazione alimenti e bevande)
Definizione area ed individuazione dei singoli posteggi	All. n. 9 Piano

SCHEDA POSTEGGI FUORI MERCATO N.8	
Svolgimento dell'attività	annuale
Giornata di svolgimento	Dal lunedì al sabato escluso festivi
Orario	07:30 – 18:30 (obbligo fino alle 13:00)
Ubicazione	Ponte a Egola – Interporto piazzetta edificio scolastico

Superficie complessiva del posteggio	mq. 50
Totale posteggi	n. 1
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare n.1 (somministrazione alimenti e bevande)
Definizione area ed individuazione dei singoli posteggi	All. n. 10 Piano

SCHEMA POSTEGGI FUORI MERCATO N.9	
Svolgimento dell'attività	annuale
Giornata di svolgimento	Tutti i giorni
Ubicazione	San Miniato – via Catena, presso Cimitero Comunale
Superficie complessiva del posteggio	mq. 48
Totale posteggi	n. 1 con chiosco
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Non Alimentare n.1 (fiori)
Definizione area ed individuazione dei singoli posteggi	All. n. 11 Piano

SCHEMA POSTEGGI FUORI MERCATO N.10	
Svolgimento dell'attività	annuale
Giornata di svolgimento	Tutti i giorni
Ubicazione	San Miniato Basso, Via Erti presso Cimitero Comunale
Superficie complessiva dei posteggi	mq. 14
Totale posteggi	n. 1 con chiosco
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Non Alimentare n.1 (fiori)
Definizione area ed individuazione dei singoli posteggi	All. n. 12 Piano

Le variazioni alle caratteristiche dei posteggi fuori mercato, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione delle associazioni di categoria degli operatori.

Titolo 5 - Commercio itinerante

Articolo 33 Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro,

di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere, nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 34

Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Non è consentito all'operatore di sostare nello stesso punto per più di un'ora; al termine di tale periodo dovrà allontanarsi e sostare ad una distanza dal punto precedente non inferiore a mt.500.
4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
5. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera. Lo stesso divieto vale anche in prossimità dei posteggi fuori mercato.

Articolo 35

Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitario e di carattere ambientale è vietato nelle aree individuate dal Piano del Commercio su aree pubbliche e precisamente all'interno del Centro Storico del Capoluogo e nelle seguenti vie:
 - Strada Statale n°67 (denominata via Tosco Romagnola Ovest, via Diaz, via Pannocchia e via Tosco Romagnola Est);
 - Strada Provinciale Ponte a Egola-Santa Croce S.Arno (denominata via L.da Vinci) con eccezione del lato destro in direzione Santa Croce fino all'intersezione con la via Puccini, nel tratto fornito di banchina esterna alla carreggiata;
 - Strada Provinciale n°6 di Giuncheto (denominata via Gramsci)
 - Strada Provinciale n°20 di Isola;
 - Via di Pruneta;
 - Via Pestalozzi;
 - Via Codignola;
 - Via Capitini;
 - Viale Marconi
2. Presso la Polizia Municipale/Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può altresì essere vietato in occasione di eventi particolari o qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Titolo 6 - Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 36

Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese, nella misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.

2. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
4. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. La fiera promozionale è gestita in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
6. Per esigenze eccezionali possono essere organizzate fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previa consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 37

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.
2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata esclusivamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 38

Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorso sei mesi dalla sperimentazione il Consiglio Comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 39

Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera .

2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Articolo 40

Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Possono essere organizzate autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:

- a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
- b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari ;
- c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
- d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.

2. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono caratterizzate dalla mancanza di periodicità nel loro svolgimento, potendosi svolgere una tantum.

3. La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee.

4. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, il Comune pubblica apposito bando all'Albo pretorio nel quale sono indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione, nonché i termini per la presentazione delle domande.

5. Nel caso in cui l'iniziativa della manifestazione commerciale a carattere straordinario sia legata ad altro evento particolare, sarà affidata direttamente agli organizzatori dello stesso, previo accordo con l'Amministrazione Comunale in merito al periodo, all'ubicazione, alla collocazione delle strutture e ai criteri di assegnazione dei posteggi.

6. Durante particolari festività, quali il periodo natalizio e pasquale, carnevale, festività nazionali e locali di notevole rilievo, festività dei morti, possono essere rilasciate concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico su richiesta dei soggetti interessati, per la vendita di particolari generi merceologici riconducibili alla natura della festività, nonché dolciumi, caldarroste, ecc..

Titolo 7- Disposizioni finali e transitorie

Articolo 41

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 42

Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dalla Legge regionale Toscana n.28/2005 e s.m.i..

Articolo 43

Sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 104 della legge.

2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 105 bis e seguenti della legge.

3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.

Articolo 44

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 111 bis della legge, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati e nelle fiere sono così prorogate:
 - a) le concessioni di posteggio rilasciate, scadute e tacitamente rinnovate prima dell'8 maggio 2010 mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza; qualora la naturale scadenza ricada nei successivi punti b) e c) le stesse sono prorogate, rispettivamente, fino al 7 maggio 2017 e al 4 luglio 2017;
 - b) le concessioni di posteggio scadute dall'8 maggio 2010 in poi e già prorogate al 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate per 7 anni decorrenti dall'8 maggio 2010, vale a dire fino al 7 maggio 2017; lo stesso dicasi per le concessioni rilasciate dall'8 maggio 2010 in poi;
 - c) le concessioni di posteggio scadute dal 5 luglio 2012 in poi e nei 5 anni successivi sono prorogate fino al 4 luglio 2017.
2. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 32, comma 3 della legge si applica alla scadenza delle concessioni in essere.
3. Nel caso in cui un medesimo operatore sia titolare o possessore di un numero di concessioni superiore a quello consentito, alla scadenza della prima concessione dovrà scegliere a quale concessione rinunciare.

Articolo 45

Graduatorie

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della precedente normativa.

Articolo 46

Abrogazione precedenti disposizioni e rinvio

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di applicarsi il precedente "Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°122 del 30/12/2002 Allegato C.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa regionale e nazionale di settore, in quanto applicabile.